

RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE

E DEL DIRITTO GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI

Fondatori

ANGELO SRAFFA

e

CESARE VIVANTE

Direttori

CARLO ANGELICI

GIOVANNI B. FERRI

DIEGO CORAPI

GIUSEPPE GUIZZI

MARCO MAUGERI

MARISARIA MAUGERI

GIUSEPPE B. PORTALE

PIETRO RESCIGNO

ROBERTO SACCHI

Già diretta da

ALBERTO ASQUINI - GIUSEPPE VALERI - LORENZO MOSSA -
ALFREDO DE GREGORIO - PAOLO GRECO - MARIO ROTONDI -
ANGELO DE MARTINI - LUIGI MENGONI - SALVATORE SATTA -
GIUSEPPE FERRI - ROSARIO NICOLÒ - BERARDINO LIBONATI -
PAOLO FERRO-LUZZI - AGOSTINO GAMBINO



PICCIN

PARTE PRIMA

P. SPADA, <i>Dalla società che non c'è ancora alla società che non merita di esserci</i>	513
G. MARASÀ, <i>Trasformazioni eterogenee e dintorni: sviluppi normativi e problemi</i>	529
R. SACCHI, <i>Note a margine del saggio di Aldo Dolmetta sul tipo S.R.L.</i>	569
D. VATTERMOLI, <i>Contratti pendenti e procedure per la soluzione della crisi da sovraindebitamento</i>	589
C. TEDESCHI, <i>Le responsabilità dell'esperto nella composizione negoziata come responsabilità precontrattuale, per lesione dell'affidamento oggettivamente fondato</i>	617
E. CUSA, <i>Il diritto contabile delle cooperative</i>	651
N. MICHELI, <i>Obbligo di astensione dal voto e responsabilità degli amministratori del Comitato Parti Correlate</i>	681
M. POMPILI, <i>Le società con azioni diffuse tra fattispecie e disciplina</i>	717

PARTE SECONDA – OSSERVATORIO – VARIETÀ

G. RACUGNO, <i>Riduzione del capitale sociale. Miscellanea</i>	451
A. PAOLINI, <i>Gestione della S.R.L. e tutela dei terzi: ambiguità nella recente giurisprudenza sulle modificazioni di fatto dell'oggetto sociale</i>	459
S. LOCORATOLO, <i>I contratti di fornitura di contenuto digitale: nuove misure di sostegno per l'implementazione del Mercato Unico Europeo</i>	499
P. BUSSI, <i>Sistemi di gestione delle circostanze sopravvenute nei patti parasociali</i>	535
A. POSTIGLIONE, <i>Gli accantonamenti nella ripartizione dell'attivo</i>	571

Massime e Giurisprudenza commentate

L. TRONCI, <i>Accantonamento degli utili: prove di equilibrio tra motivazione della delibera, abuso della maggioranza e business judgment rule (nota a Tribunale di Milano 24 marzo 2021 n. 2488)</i>	609
---	-----

IL DIRITTO CONTABILE DELLE COOPERATIVE

The accounting law of cooperatives – This essay illustrates the peculiarities of the accounting law of cooperatives, focusing on the sources and the contents of the documents that make up and accompany the financial statements

KEYWORDS: cooperatives – financial statements – accounting principles – patronage dividend – sources of laws

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le fonti regolatorie. – 2.1. Il codice civile. – 2.2. La legislazione speciale. – 2.3. I principi contabili. – 3. Il bilancio civilistico. – 4. Il bilancio IAS/IFRS. – 5. Il conto economico. – 5.1. L'attività mutualistica coi soci e coi terzi. – 5.2. La nozione di utile. – 5.3. I ristorni. – 6. Lo stato patrimoniale e il capitale sociale. – 7. La nota integrativa. – 8. La relazione sulla gestione. – 8.1 L'illustrazione dello scopo mutualistico perseguito. – 8.2. La sua necessaria redazione. – 9. La relazione dell'organo di controllo. – 10. La relazione del revisore legale. – 10.1. Secondo il codice civile. – 10.2. Secondo l'ordinamento cooperativo. – 11. L'approvazione del progetto di bilancio. – 12. La pubblicità del bilancio.

1. Tredici anni fa scrivevo che «il diritto contabile delle cooperative è complesso, come è complesso l'ordinamento cooperativo» e che «tale complessità è ... aumentata dalla prassi contabile dei cooperatori, molto varia e in alcuni casi contraddittoria» ⁽¹⁾.

Da allora questa complessità non si è ridotta, ma si è incrementata, a causa vuoi della costante e disordinata espansione del diritto contabile (relativo sia alle società in generale, sia alle cooperative in particolare), vuoi del pervicace e non occasionale utilizzo di rendicontazioni discutibili (se non irregolari) da parte degli operatori.

Pertanto, i contabili delle cooperative devono ancora fronteggiare annualmente la seguente difficile sfida: rappresentare contemporaneamente, correttamente e chiaramente sia «la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio» (art. 2423, comma 2 cod. civ.), sia il necessario perseguimento dello scopo mutualistico (artt. 2511-2515, 2545 e 2545-*septiesdecies* cod. civ.).

Le peculiarità organizzative e funzionali della cooperativa sono pienamente conoscibili solo se i vari documenti che compongono e che accompagnano il suo bilancio di esercizio siano redatti in con-

(1) E. CUSA, *Diritto e prassi nei bilanci delle cooperative*, in questa *Rivista*, 2009, I, p. 99 ss.

formità con la legge e in modo consapevole ²; non di rado, invece, tali documenti sono concepiti come se riguardassero una società di capitali lucrativa, confondono la lucratività con la mutualità e/o immaginano la vigenza di inesistenti deroghe alla disciplina contabile comune.

Si spera allora che, in futuro, sempre più spesso, la lettura congiunta di tutti i documenti contabili in parola consenta di conoscere e di verificare questi due indefettibili profili dell'impresa cooperativa: (i) almeno l'economicità delle sue attività complessivamente svolte; (ii) la mutualità di una o più delle sue attività effettivamente esercitate.

2.1. Nel codice civile troviamo il diritto comune che governa il bilancio di esercizio delle organizzazioni sussumibili nel tipo civilistico società cooperativa, a sua volta suddiviso nei seguenti quattro sottotipi: (i) la cooperativa regolata anche dalle norme sulle s.p.a. (la coop-s.p.a.); (ii) la cooperativa regolata anche dalle norme sulle s.r.l. (la coop-s.r.l.); (iii) la cooperativa a mutualità prevalente; (iv) la cooperativa a mutualità non prevalente ³.

Il diritto in parola corrisponde alla relativa disciplina civilistica delle società di capitali ⁴, a meno che quest'ultima sia derogata da specifiche disposizioni dell'ordinamento cooperativo (costituito non solo dalla normativa civilistica delle cooperative ⁵) o sia comunque incompatibile con il predetto ordinamento (art. 2519 cod. civ.).

(2) Nel prosieguo non mi occuperò del bilancio consolidato delle cooperative, la cui disciplina è contenuta nel d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127; come recita l'art. 25, comma 2 d.lgs. 127/1991, le cooperative sono tenute (salvo i casi di esonero dal rispetto del predetto dovere, così come indicati nell'art. 27 d.lgs. n. 127/1991) a redigere il bilancio consolidato, ogni volta che controllino (ai sensi dell'art. 26 d.lgs. n. 127/1991) una s.p.a., una s.a.p.a. e/o una s.r.l.

(3) Sulla tassonomia delle società mutualistiche nel diritto societario italiano (la cui corrispondente classe include la società cooperativa) e la sua persistente rilevanza per il giurista cfr., da ultimo, E. CUSA, *I tipi di società e le società consortili*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, p. 307 ss.

(4) Ai sensi dell'art. 2478-bis, comma 1, cod. civ., primo periodo, il bilancio di esercizio della s.r.l. è disciplinato quasi interamente (cfr. infatti il mancato richiamo dell'art. 2427-bis cod. civ. contenuto nell'anzidetta disposizione) dalle regole proprie della s.p.a., ossia dagli artt. 2423-2431 e 2435-bis cod. civ.; sul punto cfr., tra gli altri, K. MARTUCCI, in K. Martucci - G. Olivieri, *L'ordinamento contabile*, in *Le società a responsabilità limitata*, a cura di C. Ibba - G. Marasà, III, Milano, 2020, p. 2074 ss.

(5) Come è stato argomentato in modo convincente nello studio n. 5630/I, redatto da G. PETRELLI e approvato il 31 marzo 2005 dalla Commissione studi d'impresa del Consiglio Nazionale del Notariato, in *Studi e materiali*, 2/2005, p. 1260 ss.

Più precisamente, gli articoli contenuti nella sezione IX del capo V del libro V del codice civile concorrono a formare il diritto contabile delle cooperative, a condizione che siano non derogati dall'ordinamento cooperativo o comunque compatibili con il medesimo, in forza del rinvio a loro operato dall'art. 2519, comma 1 cod. civ. per le coop-s.p.a. e dagli artt. 2478-*bis* e 2519, comma 2 cod. civ. per le coop-s.r.l.

Naturalmente, il diritto contabile di fonte legale deve prevalere sia sul diritto contabile di fonte regolamentare sia sulla ragioneria. Non sono pertanto condivisibili le ricorrenti argomentazioni che basano la disapplicazione alle cooperative della disciplina legale delle società di capitali vuoi sul diritto contabile di natura regolamentare (o, addirittura, su interventi interpretativi della pubblica amministrazione, come le circolari del Ministero dello sviluppo economico o quelle dell'Agenzia delle entrate), vuoi su regole tecniche (quali sono quelle che compongono la ragioneria, tra cui sveltano i principi contabili nazionali, come consolidati dall'Organismo Italiano di Contabilità, di seguito abbreviato come OIC), le quali sono capaci al massimo di integrare (e non invece di derogare o comunque di modificare) la regola legale o regolamentare.

Attesa la preminenza dell'ordinamento cooperativo sulla disciplina delle società di capitali ai sensi dell'art. 2519 cod. civ., occorre partire dal primo per determinare il residuale spazio applicativo della seconda e per illustrare i tratti salienti del diritto contabile cooperativo.

Nel codice civile le disposizioni sulla contabilità delle cooperative possono essere tripartite secondo le finalità che perseguono:

a) un primo gruppo di disposizioni è stato concepito per arricchire la capacità informativa del bilancio (e dei documenti allegati) relativamente alle peculiarità funzionali e strutturali della cooperativa, nell'interesse non solo dei soci, ma anche dei terzi (e specialmente dell'autorità di vigilanza). In questo gruppo includo quelle che impongono inserimenti di specifiche informazioni:

i) nella relazione sulla gestione; mi riferisco, in particolare all'art. 2545 cod. civ. (grazie al quale si obbligano gli amministratori a offrire ai soci adeguate indicazioni sull'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico) e all'art. 2528, comma 5 cod. civ. (in forza dei quali si impone agli amministratori di analizzare il necessario carattere aperto della cooperativa ⁶⁾);

(6) Qualora la cooperativa abbia adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo e l'assemblea non sia stata chiamata ad approvare il progetto di bilancio nel rispetto dell'art. 2409-*terdecies*, comma 2, cod. civ., le informazioni ricordate nel testo sono fornite ai soci dal consiglio di sorveglianza nella sua relazione annuale ai sensi dell'art. 2409-*terdecies*, comma 1, lett. f), cod. civ., sulla quale ritornerò *infra*, § 9.

ii) nel bilancio di esercizio e, più precisamente e di solito, nella nota integrativa; in proposito ricordo l'art. 2513 cod. civ. (il quale indica come misurare contabilmente lo scopo mutualistico, così selezionando le cooperative meritevoli di una maggior promozione da parte dello Stato italiano, essendo conformi al paradigma enunciato nell'art. 45 Cost.), l'art. 2545-*octies*, comma 1 cod. civ. (il quale indica quando la cooperativa non sia più a mutualità prevalente) e l'art. 2545-*sexies*, comma 2 cod. civ. (il quale tra l'altro impone a qualsiasi cooperativa di separare i dati relativi all'attività coi soci da quelli relativi all'attività coi terzi) ⁷;

b) un secondo gruppo di disposizioni è stato concepito per differenziare le cooperative dalle società lucrative rispetto al perseguimento dello scopo di lucro soggettivo. In questo gruppo comprendo:

i) quelle costituenti la disciplina legale del ristorno, contenuta negli artt. 2521, comma 3, n. 8, e 2545-*sexies* cod. civ.;

ii) quelle volte a limitare la ripartizione dell'utile di esercizio, tra cui rammento gli artt. 2514, comma 1, lett. *a)* e *b)*, 2545-*quater* e 2545-*quinquies*, comma 1 e 2 cod. civ.;

iii) quelle contenenti alcuni vincoli relativi all'utilizzo delle riserve e del patrimonio sociale, ovvero gli artt. 2514, comma 1, lett. *c)* e *d)*, 2545-*ter*, 2545-*quinquies*, comma 2, 3 e 4, 2545-*octies*, comma 2 e 2545-*undecies* cod. civ. ⁸;

c) un terzo e ultimo gruppo di disposizioni è stato concepito per facilitare la vigilanza dell'autorità amministrativa sulle cooperative, prevedendo una pubblicità del bilancio aggiuntiva a quella ordinaria delle società di capitali; questo gruppo racchiude certamente l'art. 2512, comma 2 cod. civ. (il quale impone l'annuale deposito del bilancio d'esercizio presso l'albo delle società cooperative, istituito e disciplinato con d.m. 23 giugno 2004) e l'art. 2545-*octies*, comma 2 cod. civ. (il quale impone di notificare un apposito bilancio al Ministero dello sviluppo economico).

2.2. Il diritto contabile delle cooperative contenuto nel codice civile deve cedere il passo al diritto contabile contenuto nella legislazione speciale, ogni volta che la seconda deroga al primo.

La specialità può dipendere dall'attività principale o esclusiva esercitata dalla cooperativa – come accade per le banche cooperative ⁹, per le cooperative esercenti attività finanziarie (tra cui le società

(7) Sul punto v. *funditus* § 7.

(8) Circa gli artt. 2514, comma 1, lett. *c)* e *d)*, 2545-*ter*, 2545-*octies*, comma 2 e 2545-*undecies* cod. civ. cfr., da ultimo, E. CUSA, *Le riserve indivisibili nelle cooperative*, in corso di pubblicazione in *Giur. comm.*, 1/2023.

(9) Il cui bilancio è regolato dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 136 e dalla circolare

finanziarie e i confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB¹⁰⁾, per i confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 TUB e per gli operatori di microcredito¹¹ o per le cooperative qualificabili come imprese di assicurazione¹² – o dalla circolazione delle azioni emesse dalla cooperativa – qualora esse siano quotate in mercati regolamentati o siano diffuse in misura rilevante tra il pubblico¹³ – o dalla specifica qualifica che la cooperativa intende aggiungere alla propria tipologia civilistica – come accade quando la cooperativa sia anche qualificabile come impresa sociale ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

La cooperativa può scegliere di essere anche un'impresa sociale, a meno che la stessa sia conforme con il sottotipo di cooperativa corrispondente alla cooperativa sociale; in questo caso la cooperativa assume automaticamente la qualifica di impresa sociale e, infatti, si parla di impresa sociale di diritto¹⁴; finora la gran parte degli enti iscritti nella sezione speciale delle imprese sociali presso i vari registri delle imprese è rappresentata da cooperative sociali¹⁵.

Qualsiasi cooperativa con la qualifica di impresa sociale deve approvare annualmente (a partire dal 2021) il bilancio sociale in conformità con il d.m. 4 luglio 2019 (*Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore*), dovendosi a essa applicare l'art. 9, comma 2 d.lgs. 112/2017, quand'anche sia una cooperativa sociale¹⁶; tale bilancio (*i*) deve essere in forma individuale e, sussistendone i presupposti (non coincidenti con quelli previsti per il

della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 (*Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*).

(10) Il diritto contabile dei suddetti enti ha come fonte primaria il d.lgs. 136/2015 e come fonte secondaria il provvedimento della Banca d'Italia del 17 novembre 2022 (*Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari*).

(11) Anche il bilancio dei due gruppi di enti indicati nel testo è incardinato sul d.lgs. n. 136/2015, così come attuato con il provvedimento della Banca d'Italia del 2 agosto 2016 (*Il bilancio degli intermediari non IFRS*).

(12) Sul bilancio delle imprese di assicurazione cfr. il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, così come attuato dal regolamento ISVAP (ora IVASS) del 4 aprile 2008, riguardante le scritture contabili e la revisione legale dei conti di tali imprese.

(13) In argomento ricordo le disposizioni di diritto contabile contenute nel TUF (e relativa disciplina attuativa) e nel d.lgs. n. 38/2005.

(14) Sul punto, *funditus*, E. CUSA, *Le cooperative sociali come doverose imprese sociali*, in NLCC, 2019, p. 950 ss.

(15) Come riporta E. CUSA, *Frammenti di disciplina delle cooperative con la qualifica di impresa sociale*, in NLCC, 2021, p. 267 ss.

(16) Così, da ultimo, E. CUSA, *Frammenti di disciplina*, cit., p. 280.

bilancio consolidato ¹⁷⁾, in forma consolidata, (ii) deve essere «approvato dall'organo statutariamente competente» (così le linee guida allegate al d.m. 4 luglio 2019) ¹⁸⁾, (iii) deve essere accompagnato dalla relazione dell'eventuale collegio sindacale o sindaco unico ¹⁹⁾, (iv) deve essere depositato per l'iscrizione nella sezione speciale delle imprese sociali presso l'appropriato registro delle imprese e, infine, (v) deve essere pubblicato nel sito internet della cooperativa o, in sua assenza, in quello della rete associativa cui tale società aderisce (così le linee guida allegate al d.m. 4 luglio 2019) ²⁰⁾.

Accanto all'esposta rendicontazione obbligatoria, le imprese sociali in forma di cooperativa possono decidere vuoi di realizzare un sistema di valutazione dell'impatto sociale delle loro attività, vuoi di rendicontare tale valutazione. Il che dovrebbe essere facilitato dalle linee guida allegate al d.m. 23 luglio 2019, le quali «hanno un valore promozionale, ponendosi quale strumento di facilitazione della concreta realizzazione della valutazione di impatto sociale (VIS)» (così il predetto decreto); in tali linee guida non si precisa però chi approvi o controlli tale sistema all'interno dell'organizzazione dell'ente del Terzo settore, anche se si indica che i risultati della VIS siano integrabili nel bilancio sociale.

La prevalenza della legislazione speciale su quella civilistica può realizzarsi anche per le società che, pur non essendo cooperative, appartengono alla classe delle società mutualistiche.

Il caso più eclatante in proposito è rappresentato dalle società di mutuo soccorso di cui alla l. 15 aprile 1886, n. 3818 ²¹⁾. Questi enti,

(17) Sui gruppi di imprese sociali, la cui vigente disciplina (art. 4 d.lgs. n. 112/2017) è un calco di quella prevista nell'ormai abrogato art. 4 d.lgs 24 marzo 2006, n. 155, cfr. L. SCHIUMA, *Il gruppo dell'impresa sociale*, in *NLCC*, 2009, p. 1183 ss.

(18) Nella prassi è prevalsa la scelta di prevedere statutariamente tra le competenze dell'assemblea dei soci anche quella di approvare il bilancio sociale.

(19) Il contenuto della relazione in esame è diverso, a seconda che riguardi una cooperativa sociale o una cooperativa non sociale impresa sociale: nel primo caso si limiterà ad attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida allegate al d.m. 4 luglio 2019; nel secondo caso conterrà anche il resoconto dell'attività di monitoraggio descritta nel punto 8 del paragrafo 6 delle predette linee guida (inapplicabili alle cooperative sociali); in entrambi i casi la relazione dell'organo di controllo è «parte integrante» del bilancio sociale (così ancora prevedono tali linee guida), diversamente dalla disciplina del bilancio di esercizio, per la quale nessuna relazione (né degli amministratori, né dell'organo di controllo, né del revisore legale dei conti) integra il bilancio d'esercizio.

(20) Se la pubblicità sul sito internet istituzionale è prevista anche nell'art. 9, comma 2 d.lgs. n. 112/2017, quella alternativa presso l'associazione di rappresentanza del movimento cooperativo è prevista solo nelle linee guida allegate al d.m. 4 luglio 2019.

(21) Sul diritto valevole per le suddette società cfr. E. CUSA, *Fattispecie e disciplina*

infatti, sebbene mutuino buona parte del loro diritto societario dalla disciplina civilistica delle cooperative, hanno come fonte normativa primaria in materia contabile il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 al posto della disciplina comune delle cooperative, in forza dell'art. 3, comma 2 d.lgs. 117/2017; ciò significa che i loro bilanci sono governati dal comma 1, 2 e 3 dell'art. 13 d.lgs. n. 117/2017 e non anche dal comma 5 della stessa disposizione, non potendo gli enti in parola «svolgere attività di impresa» (art. 2, comma 2 l. n. 3818/1886) e dunque non potendo neanche esercitare la loro «attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale» (art. 13, comma 4 d.lgs. 117/2017). Quindi, le società di mutuo soccorso devono redigere il bilancio di esercizio (in forma di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione o, alternativamente, in forma di rendiconto per cassa) osservando i relativi schemi (cosiddetti fissi) contenuti nel d.m. 5 marzo 2020; le stesse società, se hanno entrate superiori ad un milione di euro, devono altresì approvare il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida contenute nel d.m. 4 luglio 2019.

2.3. I principi contabili hanno o la natura di norme giuridiche se corrispondono ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea ai sensi dei regolamenti CE n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 e n. 1126/2008 del 3 novembre 2008 (di seguito, i principi IAS), o la natura di norme tecniche (essendo ragionieristiche) se corrispondono ai principi contabili nazionali consolidati dall'OIC ai sensi dell'art. 9-*bis* d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38²².

Più precisamente, i principi IAS appartengono al diritto dell'Unione europea vincolante in tutti gli Stati membri dell'Unione, assumendo la stessa natura giuridica del provvedimento che li contiene nei propri allegati. Da ciò deriva che i principi IAS sono gerarchicamente sovraordinati al diritto contabile di fonte nazionale (*in primis*, per l'Italia, al codice civile), stante la prevalenza del diritto unionale incluso in regolamenti sul diritto nazionale degli Stati membri.

I principi IAS, per la loro posizione nella gerarchia delle fonti, sono anche sovraordinati all'ordinamento cooperativistico nazionale; conseguentemente, in caso di conflitto, i primi prevalgono sul secondo, quand'anche

della società di mutuo soccorso: un rebus giuridico, in *Riv. soc.*, 2022, p. 126 ss., ove è approfondita anche la relativa disciplina contabile.

(22) Circa il rapporto tra bilancio di esercizio e principi contabili v., da ultimo, L. DE ANGELIS, *I bilanci d'esercizio secondo il codice civile e gli IAS/IFRS: una confusione che deve finire*, in *Riv. soc.*, 2022, p. 170 ss.

i primi siano incompatibili con il secondo. Cionondimeno, i principi IAS non devono applicarsi, se impediscono una «rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico» relativi alla cooperativa interessata (art. 5, comma 1 d.lgs. n. 38/2005), mentre devono utilizzarsi in blocco e con scelta irrevocabile (ultimi commi degli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 38/2005), una volta prescelti.

Il caso forse più rilevante di antinomia tra i principi IAS e gli elementi che dovrebbero caratterizzare qualsiasi cooperativa nel mondo – così come consolidati nel 1995, mediante la *Dichiarazione di identità cooperativa*, approvata dall'Alleanza Cooperativa Internazionale (ACI, corrispondente all'acronimo ICA che sta per *International Cooperative Alliance*) – è rappresentato dal principio contabile internazionale n. 32 (di seguito IAS 32, relativo alla contabilizzazione degli strumenti finanziari, originariamente adottato con regolamento CE n. 2237/2004 del 29 dicembre 2004), non a caso fortemente contestato dal movimento cooperativo europeo (e non solo) già prima di essere definitivamente approvato dalla Commissione europea; contestazione che ha poi portato all'insoddisfacente Interpretazione IFRIC 2 (*Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili*) (di seguito IFRIC 2, adottata originariamente con regolamento CE n. 1073/2005 del 7 luglio 2005) e all'inserimento nello IAS 32 (con il regolamento CE n. 53/2009 del 21 gennaio 2009) degli oscuri paragrafi 16A-16D²³.

Da un lato, infatti, l'IFRIC 2, nel tentare di chiarire quando le azioni di una «entità cooperativa» (entro cui sono certamente annoverabili nel nostro ordinamento le cooperative e le mutue assicuratrici) possano essere qualificate come strumenti di capitale e pertanto il loro valore possa essere parte del loro patrimonio netto (accrescendo il capitale sociale e, se del caso, la riserva da sovrapprezzo), precisa che tali azioni sono da classificarsi come strumenti rappresentativi di capitale (o strumenti di capitale), se «soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D dello IAS 32»²⁴ o, in alternativa,

(23) In argomento cfr. E. PALLOTTI, *L'applicazione dei principi contabili internazionali in materia di strumenti finanziari: il caso delle cooperative*, in *Contr. impr.*, 2009, p. 359 ss., C.V. VASSEROT, *El derecho de reembolso del socio en caso de baja y el concurso de las sociedades cooperativas*, in *CIRIEC*, 21/2010, p. 1 ss. e, da ultimo, E. CUSA, *Cooperative e principi contabili*, in *NDS*, 2022, p. 298 ss.

(24) I paragrafi riportati nel testo indicano i requisiti necessari per qualificare come strumenti rappresentativi di capitale o gli «strumenti con opzione a vendere», o gli «strumenti, o componenti di strumenti, che pongono a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione».

se l'entità cooperativa «ha un diritto incondizionato di rifiutare il rimborso delle azioni dei soci», precisando che tale rifiuto non sarebbe incondizionato se fosse basato «su criteri di liquidità»²⁵.

Dall'altro lato, il primo principio cooperativo (denominato *Adesione libera e volontaria*) contenuto nella *Dichiarazione di identità cooperativa* sancisce la cosiddetta porta aperta della cooperativa sia in entrata sia in uscita²⁶; il che significa garantire vuoi il diritto per l'aspirante socio di chiedere l'ammissione in cooperativa come socio (anche se ciò non significa riconoscergli il diritto soggettivo di entrarvi), vuoi il diritto per il socio di vedersi liquidata la sua partecipazione sociale nei casi in cui il socio abbia il diritto di uscire dalla cooperativa.

L'esposta antinomia – acuita dal fatto che la sopra menzionata *Dichiarazione di identità cooperativa* è vincolante per ognuno degli Stati membri dell'Unione, in quanto essi sono tutti membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e pertanto devono rispettare la *Promotion of Cooperatives Recommendation*, 2002 (n. 193) in caso di

(25) Il suddetto incondizionato rifiuto di rimborsare le partecipazioni sociali – cruciale nella qualificazione contabile delle partecipazioni emesse da una cooperativa – trova una declinazione analitica per le azioni emesse dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento in forma cooperativa; in effetti, se si intende far qualificare dalla competente autorità di vigilanza le predette azioni come strumenti del capitale primario di classe 1 (corrispondenti agli strumenti con la miglior qualità ai fini della formazione dei loro fondi propri), occorre tra l'altro rispettare l'art. 29, paragrafo 2, lett. b), Regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (meglio conosciuto come CRR), così come integrato dagli artt. 10 e 11 regolamento delegato UE n. 241/2014 del 7 gennaio 2014, tutti applicabili sia a banche con bilanci IAS (come sono attualmente le banche cooperative italiane, per le quali vale altresì l'art. 28, comma 2-ter TUB, il quale disciplina il diritto al rimborso delle azioni di banche cooperative in caso di recesso, morte o esclusione del socio; in generale, sui fondi propri delle banche cooperative rimando a G. ROMANO, *La mutualità nelle banche popolari*, Milano, 2020, p. 343 ss.), sia a banche con bilanci non IAS (come ad esempio accade per le *Raiffeisenbanken* tedesche, corrispondenti alle nostre banche di credito cooperativo); le disposizioni testé citate stabiliscono che, durante la vita dell'emittente, il rimborso o il riacquisto degli strumenti del capitale primario di classe 1 possa avvenire nei soli casi in cui il relativo emittente non possa rifiutarsi di farlo per il diritto nazionale (come ad esempio accade, nel nostro ordinamento, in presenza delle inderogabili cause di recesso del socio), aggiungendo però che tale emittente è legittimato a rinviare o a limitare il rimborso o il riacquisto «per un periodo illimitato» in ragione della sua situazione prudenziale (tra l'altro considerata in termini finanziari, di liquidità, di solvibilità e di consistenza dei fondi propri).

(26) Quella esposta nel testo è chiaramente l'interpretazione ufficiale del principio in parola, contenuta in ICA, *Guidance Notes to the Co-operative Principles*, Brussels, 2015, p. 8: «*open voluntary membership also means that members are free to cease to be members if they so choose* [l'adesione volontaria aperta significa anche che i membri sono liberi di cessare di essere membri se lo desiderano].

legiferazione in materia cooperativistica ²⁷ – determina un insanabile contrasto tra diritto contabile e diritto societario ²⁸; in effetti, almeno nel nostro diritto societario comune, non può esistere né una società senza capitale sociale (tanto è vero che anche le cooperative, se prive totalmente del capitale, devono essere sciolte *ex art. 2545-duodecies*), né un socio il cui apporto (o del suo dante causa) non sia stato in tutto o in parte imputato a capitale sociale (così potendosi qualificare come conferimento). Non si dimentichi poi che anche nelle cooperative il capitale sociale assolve una funzione vuoi vincolistica (assieme alle riserve legale e a quelle indivisibili di cui all'art. 2545-*ter* cod. civ.), vuoi organizzativa (si pensi ai diritti corporativi esercitabili in funzione della partecipazione sociale posseduta, ai sensi degli artt. 2526, 2543, comma 2 e 2545-*quinquiesdecies*, comma 1 cod. civ.) ²⁹.

Lo IAS 32, allora, potrebbe ostacolare la costituzione di società che devono contemporaneamente rispettare tale principio contabile e riconoscere ai relativi soci il diritto di uscita dall'organizzazione imprenditoriale; il che accade in modo paradigmatico per le comunità energetiche rispettose del diritto unionale, la cui forma ideale, almeno quando esercitino imprese significative, è per me quella cooperativa ³⁰.

3. Il codice civile impone alle cooperative, al pari delle altre società con personalità giuridica, di predisporre un bilancio individuale di esercizio composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario (artt. 2423, comma 1 e 2519 cod. civ.). Questa articolazione documentale può però essere semplificata dalla cooperativa (fino ad arrivare ad avere un bilancio costituito solamente dallo stato patrimoniale e dal conto economico, con significativi raggruppamenti di voci contenute in questi due documenti), qualora la stessa sia qualificabile come piccola o media impresa

(27) Circa il carattere vincolante della sopra ricordata *Recommendation* cfr., da ultimo, E. CUSA, *Energy Cooperatives and Sustainable Development*, in *Perspectives on Cooperative Law – Festschrift In Honour of Professor Hagen Henrj*, a cura di W. Tadjudje - I. Douvitsa, Singapore, 2022, p. 246 s.

(28) In merito al contrasto evocato nel testo cfr. E. CUSA, *Cooperative e principi contabili*, cit., pp. 304-307, rispetto agli ordinamenti spagnolo, portoghese, tedesco, francese e italiano.

(29) Sul punto rimando a E. CUSA, *Le riduzioni di capitale nelle società cooperative* (rielaborazione dello studio n. 90-2009/I, approvato il 19 novembre 2009 dalla Commissione studi d'impresa del Consiglio nazionale del notariato, in *Studi e Materiali*, 1/2010, p. 33 ss.), in *Riv. soc.*, 2010, spec. pp. 473-477.

(30) Così E. CUSA, *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche*, in *Rivista ODC*, 1/2020 (scaricabile da www.rivistaodc.eu), p. 114 ss.

ai sensi dell'art. 2435-*bis* cod. civ. ovvero come micro-impresa ai sensi dell'art. 2435-*ter* cod. civ.

Accanto alla rendicontazione contabile imposta dal codice civile, la cooperativa, similmente alle altre società, nell'esercizio della sua autonomia, può redigere ulteriori documenti contabili per migliorare l'informazione sulle finalità perseguite o sull'economicità della sua attività; come esempio del primo caso ricordo la prassi di redigere ieri il bilancio sociale (o di coerenza) e oggi il bilancio di sostenibilità da parte di enti non tenuti a tale informazione, grazie al quale possono essere forniti dati contabili (e altre informazioni) non inseribili nel bilancio di esercizio e volti a dimostrare il perseguimento di finalità ulteriori a quelle imposte dalla legge (tra cui quelle altruistiche o comunque solidaristiche); come esempio del secondo caso rammento il lavoro di alcune banche di credito cooperativo che avevano rettificato uno degli indici capaci di misurare l'efficienza di un'impresa – il *cost/income ratio* – per evidenziare come alcuni costi o mancati ricavi fossero dipesi dalla loro scelta di non avere come unico obiettivo imprenditoriale quello della massimizzazione dell'utile.

4. Le cooperative possono o devono redigere i propri bilanci secondo i principi IAS (di seguito i bilanci IAS) in presenza degli stessi casi previsti per le altre società con personalità giuridica dagli artt. 2-4 d.lgs. n. 38/2005. Il che significa, secondo lo IAS 1, approvare un prospetto della situazione patrimoniale finanziaria, un prospetto di conto economico complessivo, le note, un prospetto delle variazioni del patrimonio netto e un rendiconto finanziario.

Nella realtà, per quanto mi consta, pochissime cooperative hanno approvato bilanci IAS, benché decine di migliaia di cooperative potrebbero decidere di farlo *ex art.* 2, lett. g), d.lgs. n. 38/2005, essendo molte quelle che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* cod. civ.

Tra le cooperative con bilanci IAS certamente spiccano le banche cooperative (in forma di banca popolare o di banca di credito cooperativo), per le quali gli artt. 2-4 d.lgs. n. 38/2005 hanno imposto l'osservanza dei principi IAS (a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005 per il bilancio consolidato o al 31 dicembre 2006 per bilancio individuale); tuttavia, dal 1° gennaio 2019 (con l'inserimento dell'art. 2-*bis* d.lgs. n. 38/2005) quest'obbligo è venuto meno per le società «i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato»; ciononostante, almeno per le 227 banche di credito cooperativo (come risultano dall'albo delle banche consultato il 13 dicembre 2022), nessuna di esse si è avvalsa della facoltà in parola.

5.1. Esaminando i pochi libri di natura aziendalistica specificatamente dedicati al bilancio di esercizio delle cooperative³¹, emerge come le principali peculiarità del loro conto economico attengano all'eventuale presenza delle sottovoci (rispetto alla voce A1) ricavi dai soci e ricavi da terzi nelle cooperative di consumo in senso lato (cioè in quelle in cui il socio paga la cooperativa nello scambio mutualistico, come accade nelle cooperative di consumo in senso stretto) e delle sottovoci (rispetto alle voci A6, A7, A8 e A9, a seconda dello scambio mutualistico della cooperativa) costi di produzione dai soci e costi di produzione da terzi nelle cooperative di produzione in senso lato (cioè in quelle in cui è la cooperativa che paga il socio nello scambio mutualistico, come accade nelle cooperative di lavoro e, di solito, in quelle agricole).

Le predette sottovoci sono però solo eventuali, imponendosi (in forza dell'*incipit* dell'art. 2513, comma 1 cod. civ.) solamente nella nota integrativa delle cooperative a mutualità prevalente di dimostrare la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 cod. civ. e dovendosi leggere – come ho già precisato – l'art. 2545-*sexies*, comma 2 cod. civ. nel senso che qualsiasi cooperativa debba riportare i dati contabili ivi indicati almeno nella nota integrativa³².

5.2. La questione comunque più dibattuta relativa alle voci del conto economico attiene alla voce n. 21 dell'art. 2525 cod. civ., corrispondente all'utile o alle perdite dell'esercizio³³. In effetti, se per una parte della dottrina la nozione di utile in presenza di cooperative corrisponderebbe soltanto al «saldo positivo di un'attività che si svolge con i terzi *sia* dal lato dei costi *sia* dal lato dei ricavi»³⁴, per la Suprema Corte la stessa nozione equivarrebbe a ciò che è distribuito «in proporzione ai conferimenti effettuati da ciascun socio»³⁵.

(31) Tra i quali segnalo P. CONGIU, *Il bilancio d'esercizio delle imprese cooperative*, Milano, 2005.

(32) La suddetta tesi è condivisa, tra gli altri, da P. CONGIU, *Il bilancio d'esercizio*, p. 162 s.

(33) Per l'analoga questione in materia di società consortili cfr. E. CUSA, *La società consortile*, Torino, 2021, p. 116 ss.

(34) Così G. MARASÀ, *Le "società" senza scopo di lucro*, Milano, 1984, p. 278. Dello stesso avviso (sulla base però del diritto vigente) sono altri autori, come G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. 2 Diritto delle società*, X Ed., a cura di M. CAMPOBASSO, Milano, 2020, p. 609 s.

(35) La citazione sopra riportata è contenuta nell'ultima sentenza della Suprema Corte in materia di ristorni, corrispondente a Cass., 23 dicembre 2019, n. 34343, inedita. Questa impostazione è comunque condivisa da alcuni studiosi, tra cui segnalo ancora G.F. CAMPOBASSO, *op. cit.*, p. 633 s., in ragione del fatto che gli utili nelle cooperative costituirebbero necessariamente «remunerazione del capitale».

Se si condividesse anche una sola di queste opinioni, si dovrebbe concludere nel senso che la nozione di utile valevole per le cooperative sarebbe diversa da quella valevole per le società lucrative; per queste ultime, infatti, è utile (di esercizio) qualsiasi risultato economico positivo risultante dal bilancio, a prescindere dunque dalla fonte di questo risultato (proveniente cioè dall'attività sociale svolta con i soci o con i terzi, ovvero da proventi finanziari o straordinari) o da come lo stesso sia ripartito tra i soci.

Cionondimeno, nell'odierna disciplina privatistica delle cooperative non esistono *regulae iuris* (nemmeno inespresse) capaci di derogare (o comunque di rendere incompatibile con l'ordinamento cooperativo) alla nozione di utile valevole per le società lucrative³⁶; ma, allora, in forza dell'art. 2519 cod. civ., per le società cooperative vale la stessa nozione di utile che vale per le società di capitali: quella corrisponde alla voce n. 21 dell'art. 2425 cod. civ.³⁷. Quindi, nell'ordinamento italiano – come in quello unionale³⁸ – manca per le cooperative una nozione speciale di utile diversa da quella generale vigente per le società lucrative.

Il fatto che il bilancio delle cooperative debba rappresentare allo stesso modo di quello delle società lucrative l'utile di esercizio non è incoerente con la peculiarità funzionale della cooperativa (ossia, con lo

(36) Nemmeno l'art. 2521, comma 3, n. 9, cod. civ. può essere richiamato per contrastare la mia tesi, laddove cripticamente impone di inserire nell'atto costitutivo delle cooperative «le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni»; questo sintagma, infatti, parla sì di utile, ma non lo definisce derogando la generale nozione di utile ricavabile dalla disciplina contabile delle s.p.a. Lo stesso discorso può essere condotto per la nozione di utile presupposta negli artt. 2545-*quater* e 2545-*quinquies* cod. civ.

Una diversa situazione è presente, ad esempio, nell'ordinamento statale spagnolo (cfr. artt. 55, 58 e 59 *Ley* 27/1999, de 16 julio 1999, de *Cooperativas*), ove la legge distingue tra *excedente* (l'utile derivante dall'attività mutualistica coi operatori) e *beneficio* (utile derivante dall'attività mutualistica coi terzi e dall'attività non mutualistica); sul punto cfr. G. FAJARDO, *Spain*, in *Principles of European Cooperative Law. Principles, Commentaries and National Reports*, Cambridge-Antwerp-Portland, 2017, p. 527 s.

(37) Anzi, la suddetta nozione non appartiene più solo al diritto comune delle società, ma anche al diritto (per ora speciale) degli enti del Terzo settore, in forma associativa o fondazionale, esercenti in via esclusiva o principale un'impresa, quand'anche non qualificabili come imprese sociali; tutti questi enti non societari, infatti, sono ora chiaramente soggetti al diritto contabile delle s.p.a., ai sensi degli artt. 9, comma 1, d.lgs. n. 112/2017 e 13, comma 5, d.lgs. n. 117/2017.

(38) Come ha cercato di dimostrare E. CUSA, *Die Verwendung des Betriebsergebnisses*, in *Handbuch der Europäischen Genossenschaft (SCE)*, a cura di R. Schulze, Baden-Baden, 2004, p. 129 ss.

scopo mutualistico). In effetti, la cooperativa, essendo una società, deve esercitare la propria attività innanzi tutto in modo economico ai sensi dell'art. 2247 cod. civ., ossia almeno non in perdita³⁹; sicché, anche per le cooperative la finalità ultima del bilancio è quella di «rappresentare in modo veritiero e corretto (...) il risultato economico dell'esercizio» (art. 2423, comma 2 cod. civ.). Non va dimenticato poi che la cooperativa, solo se è in grado di esercitare un'attività economica, può perseguire in modo duraturo il necessario scopo mutualistico e l'eventuale scopo di lucro soggettivo.

Come nelle società lucrative, l'utile indicato dalla voce n. 21 dell'art. 2425 cod. civ. può essere ripartito tra i soci, vuoi in modo diretto (di regola, pagando ai beneficiari una somma di denaro) o indiretto (*in primis*, incrementando proporzionalmente il valore nominale della partecipazione sociale dei beneficiari), vuoi a titolo di dividendo⁴⁰ o di ristorno⁴¹.

5.3. Nel corso degli ultimi vent'anni ho contestato la tesi – ancora significativamente presente tra teorici e pratici – secondo la quale i ristorni corrisponderebbero necessariamente a una parte dell'avanzo di gestione (quello proveniente dall'attività mutualistica svolta coi soci cooperatori)⁴², ma solo possibilmente a una quota dell'utile di cui alla voce n. 21 dell'art. 2425 cod. civ.⁴³; la ricordata tesi, infatti, sostiene che sia legittimo contabilizzare i ristorni anche come rettifiche di ricavi nelle cooperative di consumo in senso lato⁴⁴ o come rettifiche di costi

(39) Le argomentazioni a sostegno della sopra riportata asserzione si trovano in E. CUSA, *Il socio finanziatore nelle cooperative*, Milano, 2006, pp. 53, 114 s., 312, 367 s.

(40) Sulle peculiari modalità di calcolo del dividendo distribuito dalle cooperative cfr. E. CUSA, *Diritto e prassi nei bilanci delle cooperative*, cit., pp. 115-117.

(41) A meno che la società sia costituita in forma di s.p.a. o di s.a.p.a.; questa è almeno la tesi sostenuta da E. CUSA, *La società consortile*, cit., p. 126 s.

(42) In questo senso spiccano le posizioni della Commissione centrale per le cooperative (con il parere preso all'unanimità il 24 marzo 2004) e dell'Agenzia delle entrate (a partire dalla circolare del 18 giugno 2022, n. 53/E), in ragione del loro impatto sulla prassi delle cooperative e dei vigilanti di queste società.

(43) Sul punto rammento il modello di verbale di revisione – corrispondente a un allegato del d.m. 12 luglio 2017, approvato dal Ministro dello sviluppo economico – che deve essere compilato dal revisore cooperativo una volta completata la revisione cooperativa di una cooperativa; in detto modello, nella *Scheda di controllo per la verifica dei ristorni*, si parla di «avanzo di gestione» (o di «avanzo della gestione mutualistica», ma non di utile) e si menziona la possibilità che i ristorni siano «imputati a conto economico», avendosi così un «avanzo di gestione rettificato».

(44) Cioè intervenendo sulla voce A.5 (altri ricavi e proventi) del conto economico.

nelle cooperative di produzione in senso lato ⁴⁵, almeno se siano presenti determinate condizioni ⁴⁶.

Queste condizioni – secondo l'autorevole opinione dell'OIC ⁴⁷ – sarebbero presenti, quando sussistesse «un'obbligazione alla data di chiusura dell'esercizio in capo alla società alla ripartizione dei ristorni» e, conseguentemente, un correlato diritto soggettivo al ristorno in capo ai soci; la predetta obbligazione dovrebbe derivare «dall'atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento della società cooperativa» e potrebbe essere condizionata «al verificarsi di determinate circostanze» stabilite nelle fonti negoziali dianzi precisate; l'esistenza dell'obbligazione in parola comporterebbe la contabilizzazione dei ristorni come «debiti» nello stato patrimoniale, la cui contropartita dovrebbe essere «imputata a conto economico in base alla tipologia del ristorno come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura».

Se si seguisse l'impostazione dell'OIC dianzi riassunta, qualora i ristorni rettificassero delle voci del conto economico, la loro distribuzione non potrebbe essere sospensivamente condizionata a una corrispondente deliberazione assembleare, poiché, se così accadesse, la cooperativa dovrebbe contabilizzare i ristorni non tra i debiti (alla voce D14), bensì nei fondi per rischi e oneri (alla voce B4), come chiariscono il principio contabile OIC 19 (paragrafo 78) e il principio contabile OIC 31 (cfr. specialmente i paragrafi 6, 9, 10 e 25).

Secondo me, l'esposta ricostruzione dell'OIC è in contrasto con il diritto delle cooperative e con il diritto contabile e dunque va rigettata, non potendo prevalere la ragioneria sul diritto. In effetti, non esistendo per le

(45) Ovverosia incrementando le voci di costo B.6 (costi per d'acquisto di beni), B.7 (costi per l'acquisito di servizi) e/o B.9 (costi per il personale) del conto economico.

(46) Secondo invece Banca d'Italia, nota 17 aprile 2002, n. 3441 (*Disciplina dei ristorni delle BCC*), in *Boll. Vig.*, aprile 2002, p. 3, i ristorni riconosciuti dalle banche di credito cooperativo ai loro soci devono sempre essere trattati come una quota dell'utile di esercizio. Il contenuto della predetta nota si trova parzialmente, a partire dal 2018, nella circolare 17 dicembre 2013, n. 285 (*Disposizioni di vigilanza per le banche*), Parte Terza, Capitolo 5, Sezione IV; in questa circolare tra l'altro si stabilisce che i ristorni «sono corrisposti in modo che il relativo ammontare non ecceda il 50 per cento dell'utile netto che residua dopo l'accantonamento a riserva legale e la contribuzione ai fondi mutualistici nelle misure previste dalla legge. L'ammontare riconosciuto a titolo di ristorno è liquidato per almeno la metà mediante incremento della partecipazione sociale».

(47) Espressa col documento OIC *Specificità delle società cooperative. Emendamenti ai principi contabili nazionali*, 9 giugno 2022, il quale ha introdotto i paragrafi 23A e 23B nel principio contabile OIC 28 (*Patrimonio netto*). Le parti riportate nel testo tra caporali sono tratte dal predetto 23A e dalla relativa motivazione contenuta nel documento OIC testé citato.

cooperative un'apposita nozione giuridica di avanzo di gestione, ciò che si distribuisce ai soci a titolo di ristorno è sempre una parte dell'utile di esercizio, la quale deve derivare dall'attività mutualistica esercitata in favore dei soci cooperatori, come si ricava dall'art. 2545-*sexies*, comma 2 cod. civ.

Il fatto che i ristorni corrispondano a una quota di utili non significa che li si debba contabilizzare soltanto come impieghi di utili (cioè derivanti sempre da una deliberazione assembleare), potendo gli stessi essere contabilizzati anche come costi commisurati agli utili. Affinché si possano però avere detti costi, occorre che la cooperativa regoli in tutto o in parte gli scambi mutualistici mediante appositi contratti (eventualmente eterointegrati attraverso clausole statutarie o regolamenti assembleari approvati ai sensi dell'art. 2521, comma 5 cod. civ.) contenenti una clausola parziaria; solo la presenza di questa clausola, infatti, consente alle società con personalità giuridica di contabilizzare dei costi commisurati agli utili, i quali integrano necessariamente la fattispecie 'partecipazione agli utili', la cui disciplina è desumibile dagli artt. 2102, 2340, 2341, 2389, comma 2 e 2432 cod. civ.⁴⁸.

Dunque, i paragrafi 23A e 23B del principio contabile OIC 28 andrebbero modificati, prevedendo un unico paragrafo 23A, volto a chiarire vuoi che i ristorni sono sempre una parte dell'utile di esercizio (e dunque non possono essere un debito⁴⁹), vuoi che l'utile di esercizio riportato nel bilancio approvato dall'assemblea è sì al netto delle imposte, ma al lordo dei ristorni nascenti da negozi parziari⁵⁰, dovendosi questi ultimi annoverare tra i costi parametrati agli utili⁵¹.

(48) Sul rapporto tra ristorni, clausola parziaria e correlata fattispecie di partecipazione agli utili e sulle conseguenze contabili di tale rapporto rimando a E. CUSA, sia in *I ristorni nelle società cooperative*, Milano, 2000, pp. 154-184, sia in *Cooperative e principi contabili*, cit., pp. 310-314.

(49) A meno che gli utili distribuiti a titolo di ristorno non siano pagati nello stesso anno in cui sia stato approvato il bilancio da cui risultino detti utili e dunque diventino un debito verso i soci a partire dal bilancio dell'esercizio nel quale sia sorto il relativo credito.

(50) Esemplificando, l'utile da utilizzare per pagare i ristorni parziari è sì quello relativo all'esercizio in cui sono maturati tali costi (l'esercizio x), ma è conoscibile e giuridicamente esiste solo dopo la chiusura dell'esercizio x (cioè al momento dell'approvazione assembleare del relativo bilancio); dunque i ristorni parziari sono pagati nell'esercizio x+1, usando utili accertati nell'esercizio x+1, ma generati nell'esercizio x.

(51) Qualsiasi costo parziario rimane un costo (anche contabilmente), nonostante non sia (poiché è vietato dal codice civile) indicato nel conto economico. Si spiega così l'art. 95, comma 5 e 6 TUIR, nei quali, proprio relativamente alla fattispecie della partecipazione agli utili, è precisato che i corrispondenti costi sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione a conto economico. Ma allora, l'art. 2432 cod. civ.

A conferma che i ristorni debbano corrispondere sempre a una quota di utili, quand'anche costituiscano un costo per la cooperativa erogante (dovendo questa adempiere a un corrispondente obbligo), rammento la contraddittoria prassi di alcune cooperative di lavoro che, da un lato, contabilizzano i ristorni come una rettifica di costi (pagandoli dunque come parte della retribuzione pattuita coi soci lavoratori dipendenti), ma, dall'altro lato, li considerano come dei «premi di risultato di ammontare variabile» erogati «sotto forma di partecipazioni agli utili dell'impresa» (art. 1, comma 182, l. 28 dicembre 2015, n. 208), di modo che i relativi percettori beneficino di una tassazione a loro più favorevole; ebbene, questi premi sono qualificati dall'art. 3 d.m. 25 marzo 2016 (attuativo, tra l'altro, del citato art. 1, comma 182) come «utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 del codice civile», da computare «in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico» (art. 95, comma 6 TUIR). Ma, allora, al fine di evitare l'evidenziata contraddizione e il patente contrasto con l'art. 1, comma 182 l. 208/2015, basta prima contabilizzare i ristorni come parte dell'utile di esercizio per poi erogarli ai lavoratori come parte dei premi di risultato.

In ogni caso, tenuto conto delle rigide regole fissate dall'OIC per poter contabilizzare i ristorni nel conto economico, raramente una cooperativa approverà dal 2024 (entrando in vigore il paragrafo 23A del principio contabile OIC 28 dai «bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2023» ai sensi del paragrafo 49B del medesimo principio) dei bilanci di esercizio nei quali i ristorni saranno contabilizzati come rettifiche di costi o di ricavi.

6. Sempre dagli aziendalisti ricavo che lo stato patrimoniale delle cooperative potrebbe distinguersi da quello delle società lucrative per una maggior rilevanza dei prestiti sociali (stante la loro peculiare disciplina cooperativistica)⁵², per una più marcata distinzione tra debiti o crediti verso soci o verso terzi (potendo derivare una parte di essi dagli

è eccezionale (rispetto alle altre ipotesi di costi parziari) nella sola parte in cui impone di dedurre dalla base di calcolo dei compensi quotativi la quota di utili da destinare a riserva legale *ex* art. 2430 cod. civ. (così assimilando i compensi quotativi alla diversa fattispecie dei dividendi), ma non anche nella parte in cui indica che i compensi in parola siano calcolati su un valore che è leggibile nel conto economico.

(52) Come emerge chiaramente dai seguenti due documenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: (i) *Le peculiarità delle società cooperative nella redazione dei bilanci e nella gestione aziendale*, aprile 2016, p. 62 ss.; (ii) *Società cooperative: i bilanci dopo il D.Lgs. 139/2015*, maggio 2017, p. 14 ss.

scambi mutualistici già instaurati) e/o per la presenza di particolari riserve (tra cui quelle indivisibili) o fondi ⁵³.

Cionondimeno, la questione più delicata relativa alle voci dello stato patrimoniale di una cooperativa mi pare essere quella riguardante la rappresentazione del capitale sociale.

A parte il problema dell'impatto dello IAS 32 sui valori imputabili a capitale sociale ⁵⁴, il tema che mi accingo a trattare attiene alla presenza di sottovoci della voce AI del passivo dello stato patrimoniale.

Questa voce contabile, se la cooperativa ha emesso partecipazioni (azioni o quote) di finanziamento di cui all'art. 2526 cod. civ., deve (non può ⁵⁵) essere suddivisa in più sottovoci, applicandosi analogicamente al caso di specie la regola espressa per i soli soci sovventori dall'art. 4, comma 1 l. 31 gennaio 1992, n. 59 (essendo i fondi evocati in quest'ultima disposizione una parte del capitale sociale ⁵⁶).

Di conseguenza e nonostante il silenzio dei principi contabili OIC sul punto ⁵⁷, l'art. 2424 cod. civ., una volta che sia applicato alle cooperative, deve essere adattato in modo da imporre la scomposizione della voce del patrimonio netto indicante il capitale sociale in non più delle seguenti quattro sottovoci: (i) una necessaria, corrispondente al capitale sociale rappresentato dalle partecipazioni di cooperazione, il cui valore è pari alla somma dei valori nominali delle quote o delle azioni che attribuiscono la qualità di socio cooperatore (come quelle riconosciute alle persone giuridiche di cui all'art. 2538, comma 3 cod.

(53) Sul punto cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Le peculiarità delle società cooperative*, cit., p. 42 ss.

(54) Circa il suddetto problema v. *supra*, § 2.3.

(55) Così invece P. CONGIU, *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 108.

(56) Come ha cercato di dimostrare E. CUSA, *Il socio finanziatore*, cit., p. 167 ss. (ove ulteriori citazioni, anche di segno opposto) e come sostiene, da ultimo, l'OIC con il documento OIC *Specificità delle società cooperative*, cit.

(57) In effetti, il principio contabile OIC 28 – integrato con il paragrafo 9A e con un punto del paragrafo 41 ad opera del documento OIC *Specificità delle società cooperative*, cit. – è stranamente lacunoso sulla composizione del capitale sociale delle cooperative, tacendo sulla necessaria scomposizione della relativa voce sostenuta nel testo e trattando soltanto le azioni disciplinate dagli artt. 4 e 5 l. n. 59/1992, per le quali si impone la loro iscrizione «nel capitale sociale» e l'indicazione del loro numero e del loro valore nominale (assieme a quello delle azioni dei cooperatori) nella nota integrativa. Dunque, con la recente integrazione del principio contabile OIC 28 si dimentica che il capitale sociale delle cooperative può essere composto non solo da partecipazioni sociali rappresentate da quote, ma anche dalle partecipazioni dei soci finanziatori ex art. 2526 cod. civ., di cui i soci disciplinati dagli artt. 4 e 5 l. n. 59/1992 sono due sottoinsiemi (almeno per la dottrina ormai ampiamente maggioritaria, qui rappresentata da E. CUSA, *Il socio finanziatore*, cit., p. 23 ss.).

civ. o ai soci in prova di cui all'art. 2527, comma 3 cod. civ.)⁵⁸; (ii) una eventuale, corrispondente al capitale sociale rappresentato dalle partecipazioni di sovvenzione (disciplinate dall'art. 4 l. n. 59/1992), il cui valore è pari alla somma dei valori nominali delle quote o delle azioni di sovvenzione; (iii) una eventuale, corrispondente al capitale sociale rappresentato dalle azioni di partecipazione cooperativa (disciplinate dall'art. 5 l. n. 59/1992), il cui valore è pari alla somma dei valori nominali di tali azioni; (iv) una eventuale, corrispondente al capitale sociale rappresentato dalle partecipazioni di finanziamento (disciplinate dall'art. 2526 cod. civ.), il cui valore è pari alla somma dei valori nominali delle quote o delle azioni di finanziamento⁵⁹.

7. Ai sensi dell'art. 2513, comma 1 cod. civ., la nota integrativa delle sole cooperative a mutualità prevalente deve contenere «la condizione di prevalenza» di cui all'art. 2512 cod. civ.; il che significa che tale documento deve fornire la prova contabile che la cooperativa operi prevalentemente coi soci nell'esercizio dell'attività mutualistica sulla base dei parametri elencati nell'art. 2513 cod. civ. e delle deroghe fissate nel d.m. 30 dicembre 2005 (*Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile*).

Ai sensi invece dell'art. 2545-*sexies*, comma 2 cod. civ., «le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche»; questa informazione, nonostante la collocazione della disposizione che la prescrive, deve essere offerta al pubblico da qualsiasi cooperativa, quand'anche sia a mutualità non prevalente o non intenda distribuire i ristorni⁶⁰. Come di recente ha precisato correttamente la professione

(58) Naturalmente, non v'è alcuna suddivisione in sottovoci della voce AI del passivo dello stato patrimoniale, qualora la cooperativa abbia solo il capitale di cooperazione.

(59) Dello stesso avviso è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Le peculiarità delle società cooperative*, cit., p. 69. Naturalmente, la suddetta sottovoce dovrà essere ridotta del valore delle sottovoci sub (ii) e/o (iii), se la cooperativa avrà contestualmente emesso partecipazioni di finanziamento, partecipazioni di sovvenzione e/o azioni di partecipazione cooperativa.

(60) In effetti, tenuto conto che tutte le società cooperative devono perseguire lo scopo mutualistico mediante l'instaurazione di scambi mutualistici coi loro operatori (stante gli artt. 2511, 2515 e 2545) e tenuto altresì conto che i revisori cooperativi e gli ispettori straordinari devono verificare l'effettiva instaurazione dei predetti scambi (stante gli artt. 2545-*septiesdecies* cod. civ. e 4, comma 1 d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220), è sostenibile che il dovere di cui all'art. 2545-*sexies*, comma 2, cod. civ. valga per qualsiasi cooperativa. In senso contrario va il Ministero dello sviluppo economico, con la nota

contabile organizzata ⁶¹, l'informazione in parola «può essere fornita negli schemi di bilancio o in nota integrativa», anche se nella prassi si trova di solito non già nel conto economico, bensì nella nota integrativa ⁶².

Dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, anche le cooperative sono tenute a indicare nella nota integrativa «la proposta di destinazione degli utili», in forza dell'art. 2427, comma 1, n. 22-*septies* cod. civ.; dunque, la predetta nota, dovendo offrire un'informazione adeguata e completa sulle allocazioni (necessarie o possibili) dell'utile di esercizio indicato nel conto economico, deve contenere la proposta del consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci circa tutti gli impieghi di utili (tra i quali rammento quelli doverosi a riserva legale e al fondo mutualistico *ex* art. 2545-*quater*, comma 1 e 2 cod. civ. e quelli eventuali, come i ristorni o i dividendi qualificabili come impieghi di utili) e tutti i costi commisurati agli utili (tra cui i ristorni derivanti da negozi parziari).

Ma, allora, ogni volta che la cooperativa decida di ripartire i ristorni, da un canto il loro importo è sempre incluso nella voce del conto economico prescritta dall'art. 2425, n. 21 cod. civ. e, dall'altro canto, la loro allocazione va spiegata nella nota integrativa e, eventualmente, nella relazione sulla gestione ⁶³.

Nel caso in cui la cooperativa si avvalga della facoltà di non redigere la nota integrativa ai sensi dell'art. 2435-*ter*, comma 2, n. 3 cod. civ. (pertanto qualificandosi come micro-impresa ai sensi dell'art. 2435-*ter*, comma 1 cod. civ.) ⁶⁴, le informazioni di cui agli artt. 2513, comma 1 e 2545-*sexies*, comma 2 cod. civ. devono essere contenute in calce allo stato patrimoniale (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2519 e 2435-*ter*, comma 2, n. 3 cod. civ.) ⁶⁵,

del 20 marzo 2017, ove si stabilisce che il dovere informativo delineato nel testo varrebbe solamente per i bilanci delle cooperative sulla cui base siano erogati dei ristorni.

(61) Con l'appendice C (*Informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative*) dell'OIC 12 (*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*), introdotta dal documento OIC *Specificità delle società cooperative*, cit.

(62) Anche nella già menzionata nota del Ministero dello sviluppo economico, datata 20 marzo 2017, si registra la suddetta prassi.

(63) Come esposto in dettaglio da E. CUSA, *Cooperative e principi contabili*, cit., p. 313 s.

(64) Secondo il Ministero dello sviluppo economico (sempre nella nota del 20 marzo 2017) la cooperativa non potrebbe avvalersi della facoltà sopra indicata, essendo inapplicabile la relativa disposizione facoltizzante.

(65) Nell'ipotesi descritta nel testo, secondo Unioncamere, *Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese anno 2022*, 22 febbraio 2022, p. 34, le doverose informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-*sexies* cod. civ. devono essere

come è ora chiaramente indicato nel principio contabile OIC 12 ⁶⁶.

8.1. L'art. 2545 cod. civ. integra la disciplina della relazione sulla gestione contenuta nell'art. 2428 cod. civ., imponendo al consiglio di amministrazione della cooperativa di «indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico»; formulazione, quest'ultima, certamente più chiara e concisa, ma sostanzialmente corrispondente a quella contenuta nell'art. 2, comma 1 l. n. 59/1992 (cioè la locuzione «i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società») ⁶⁷, il quale (ora tacitamente abrogato per sostituzione dall'art. 2545 cod. civ.) introdusse per la prima volta nel nostro ordinamento questo importante vincolo informativo.

Senza qui analizzare la nozione vigente di scopo mutualistico ⁶⁸, mi limito a trattare il contenuto dello specifico dovere tratteggiato nell'art. 2545 cod. civ. ⁶⁹.

A mio avviso, nella relazione sulla gestione vi devono essere le seguenti informazioni: (i) l'indicazione della o delle attività economiche contenute nell'oggetto sociale che siano diventate effettivamente mutualistiche (cioè non solo esercitate realmente, ma anche destinate ai soci, almeno parzialmente), messe in correlazione con le attività non mutualistiche, anche al fine di evidenziarne la loro (eventuale ⁷⁰)

inserite «negli specifici campi di testo libero presenti (sezione “Bilancio micro, altre informazioni”, sottosezione “Informazioni relative alle cooperative”)».

(66) Ancora nella già ricordata appendice C.

(67) In effetti, G. BONFANTE, *sub artt. 2532-2534*, in *Delle imprese cooperative*, in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, Zanichelli, Bologna, 1999, p. 594, interpretava l'art. 2 l. n. 59/1992 nel senso che, in forza di tale disposizione, «gli amministratori devono chiarire in quale modo abbiano conseguito lo scopo mutualistico, rendendo più trasparente sotto questo profilo la lettura del bilancio». Circa le differenze contenutistiche (a mio parere marginali) tra l'art. 2 l. n. 59/1992 e l'art. 2545 cod. civ. cfr., tra gli altri, P. AGSTNER, *sub art. 2545*, in *Commentario del codice civile* diretto da E. Gabrielli, Artt. 2511-2574, a cura di D. Santosuosso, Assago, 2014, p. 400 ss.

(68) Sul punto rimando a questi tre autori: (i) G. BONFANTE, *La società cooperativa*, in *Tratt. dir. comm.* diretto da COTTINO, V, III T., Assago, 2014, p. 129 ss.; (ii) A. BASSI, *Scopo mutualistico*, in *Trattato delle Società*, diretto da V. Donativi, T. IV, Milano, 2022, p. 1357 ss.; (iii) E. CUSA, da ultimo, in *sub art. 2511*, in *Codice civile commentato con dottrina e giurisprudenza* a cura di M. Franzoni – R. Rolli – G. De Marzo, II. T., Torino, 2018, p. 3961 ss.

(69) Circa il suddetto contenuto cfr., tra gli altri, P. AGSTNER, *sub art. 2545 cit.*, pp. 406-408.

(70) Non dovendo essere tutte strumentali allo scopo mutualistico le attività economiche non mutualistiche svolte dalla cooperativa.

strumentalità con quelle mutualistiche; (ii) i valori in termini assoluti delle attività mutualistiche sia coi soci sia coi terzi, specialmente se tali valori non risultino già in apposite sottovoci del conto economico; (iii) gli eventuali vantaggi mutualistici riconosciuti ai soci, vuoi direttamente (si pensi agli sconti riservati ai soci negli scambi mutualistici)⁷¹, vuoi indirettamente (ad esempio, mediante i ristorni, se del caso derivanti da contratti parziari), precisando gli eventuali differenti trattamenti riconosciuti alle possibili diverse categorie di soci⁷²; (iv) le eventuali remunerazioni (a titolo di dividendo o di interessi) riconosciute agli apportatori di capitale di rischio o di debito, di modo da evidenziare il collegamento funzionale tra lo scopo mutualistico e i mezzi necessari per perseguirlo; (v) le eventuali attività e/o prestazioni, naturalmente rispettose dell'atto costitutivo della cooperativa, volte a inverare uno o più dei principi e dei valori sanciti nella *Dichiarazione di identità cooperativa* (come la solidarietà all'interno o all'esterno della compagine sociale, la formazione e la cultura rivolta ai soci⁷³, la promozione della forma cooperativa fra il

(71) In presenza di cooperative di consumo con più di centomila soci le suddette informazioni devono essere altresì pubblicate sul sito internet istituzionale della cooperativa e, alternativamente, in appositi accessi informatici presso i relativi negozi (denominati *corner* informatici) o nel notiziario (denominato *house organ*) della cooperativa, ai sensi dell'art. 3 d.m. 18 settembre 2014 (*Individuazione delle misure volte a rafforzare la governance delle società cooperative di consumo con numero di soci superiore a centomila*).

(72) La peculiare nozione di categoria di soci presente nell'ordinamento cooperativo è ricostruibile partendo dall'art. 2542, comma 4, primo periodo cod. civ. ed è usata (negli artt. 2538, comma 4 o 2540, comma 1 cod. civ.) o presupposta (nell'art. 2513, comma 2 cod. civ.) in altre disposizioni del codice civile. L'elemento indefettibile della predetta nozione corrisponde all'interesse (di natura necessariamente economica, stante il fatto che la cooperativa è un'organizzazione produttiva con scopo almeno economico) del socio nell'attività sociale, a condizione che l'interesse in parola sia esplicitato nell'atto costitutivo o nella stessa legge (come avviene per i soci finanziatori, costituenti una categoria di soci *ex lege*, almeno secondo E. CUSA, *Il socio finanziatore*, cit., pp. 88-94); i soci della cooperativa possono pertanto essere differenziati nei loro diritti corporativi non solo in base al contenuto della loro partecipazione sociale (se tale partecipazione incorpori determinate posizioni soggettive, come capita quando la cooperativa concepisca delle categorie di azioni ai sensi dell'art. 2348, comma 2 cod. civ.), ma anche in base alla loro condizione soggettiva, oggettivamente predeterminata sulla base del loro interesse nell'attività sociale; sulle categorie di soci nelle cooperative rimando, da ultimo, a P. MORARA, *Socio cooperatore, socio finanziatore ed altre categorie di soci*, in *Trattato delle Società*, diretto da V. Donativi, T. IV, Milano, 2022, p. 1530 ss.

(73) In alcuni ordinamenti la formazione dei soci è addirittura obbligatoria, come prevede il legislatore statale spagnolo con l'art. 58.1 della già citata *Ley 27/1999*, in base al quale ogni cooperativa deve destinare almeno il cinque per cento degli utili netti al *fondo de educación y promoción*.

pubblico, lo sviluppo sostenibile delle comunità ove opera la cooperativa)⁷⁴; (vi) le eventuali scelte aziendali finalizzate a incrementare l'attività mutualistica⁷⁵; (vii) «le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci» (art. 2528, comma 5 cod. civ.).

L'inosservanza dell'obbligo informativo di cui all'art. 2545 cod. civ. può portare alla revoca per giusta causa degli amministratori, all'azione di responsabilità verso gli amministratori (magari previo esame delle deliberazioni dell'organo gestorio ai sensi dell'art. 2545-*bis* cod. civ.), a una diffida da parte del revisore cooperativo o dell'ispettore ministeriale e, secondo un autore⁷⁶, al possibile annullamento della deliberazione di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

A distanza di trent'anni dall'introduzione di questi obblighi informativi nella relazione sulla gestione delle cooperative, la relativa prassi, almeno quella da me esaminata, è assai deludente; il che discende, tra l'altro, o da programmi informatici originariamente concepiti per le società di capitali e mal adattati alle cooperative, o da modelli suggeriti dagli ordini professionali molto insoddisfacenti⁷⁷.

(74) *Contra*, ma in via dubitativa, P. AGSTNER, *sub* art. 2545, cit., p. 407, secondo il quale le suddette informazioni dovrebbero stare nel bilancio sociale della cooperativa e non nella relazione sulla gestione. Nella direzione del testo va il già citato art. 3 d.m. 18 settembre 2014, il quale esplicita il collegamento tra il perseguimento dello scopo mutualistico e le iniziative in favore dei soci (non direttamente collegate allo scambio mutualistico) e delle comunità; grazie a questa disposizione, infatti, si impone alle cooperative di consumo con più di centomila soci di pubblicare in vario modo le informazioni relative alle iniziative assunte «in favore dei soci» e «delle comunità», con i relativi costi sostenuti per realizzarle.

(75) Si pensi, in caso di una cooperativa di lavoro, alle opzioni organizzative volte a incrementare il lavoro esercitato dai soci (ad esempio, non esternalizzando o non automatizzando una fase della produzione, se ciò determina una riduzione del lavoro complessivamente prestato dai cooperatori), eventualmente corrispondenti a persone svantaggiate.

(76) P. AGSTNER, *sub* art. 2545, cit., p. 409, il quale condivide le altre possibili conseguenze ventilate nel testo in caso di inosservanza dell'art. 2545 cod. civ. da parte degli amministratori.

(77) Esemplificando, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Le peculiarità delle società cooperative*, cit., p. 17, immagina come conforme con l'art. 2545 cod. civ. la seguente parte della relazione sulla gestione di una cooperativa di lavoro: «l'organo amministrativo attesta di aver salvaguardato il carattere mutualistico della cooperativa e di aver raggiunto gli scopi sociali prefissati, così come sancito dallo Statuto Sociale. Infatti, si evidenzia che lo scopo della cooperativa si sostanzia nell'articolo ... dello Statuto Sociale, il quale stabilisce che "lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, una continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci"».

8.2. L'art. 2545 cod. civ. vale per qualsiasi cooperativa di diritto comune (quand'anche non fosse a mutualità prevalente o non distribuisse ristorni) e impone la pubblicità di informazioni che sono essenziali per consentire ai soci e ai terzi (tra cui, *in primis*, i revisori cooperativi e gli ispettori ministeriali) di verificare a consultivo l'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico (così come tratteggiato nell'atto costitutivo).

L'approvazione della relazione sulla gestione è una materia indelegabile del consiglio di amministrazione, sebbene il legislatore espressamente prescriva l'indelegabilità della sola approvazione del progetto di bilancio (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2381, comma 4, 2423, comma 1 e 2519 cod. civ.); dunque, la relazione sulla gestione non può essere approvata (e, forse, nemmeno previamente redatta) solamente da uno o più amministratori delegati o dal comitato esecutivo della cooperativa.

Stante sia la cruciale portata normativa dell'art. 2545 cod. civ. sia la necessaria compatibilità della disciplina delle società lucrative con l'ordinamento cooperativo ai sensi dell'art. 2519 cod. civ., se la cooperativa intende avvalersi delle semplificazioni contabili di cui agli artt. 2435-*bis* e 2435-*ter* cod. civ.⁷⁸, può farlo a condizione che predisponga sempre la relazione di gestione contenente almeno le informazioni di cui agli artt. 2528, comma 5 e 2545 cod. civ.⁷⁹.

In effetti, se in forza dell'art. 2519 cod. civ. devono prevalere gli artt. 2528, comma 5 e 2545 cod. civ. sugli artt. 2435-*bis*, comma 7 e 2435-*ter*, comma 2, n. 3 cod. civ., occorre adattare queste due ultime disposizioni agli artt. 2528, comma 5 e 2545 cod. civ. e non viceversa (come alcuni pratici opinano). Ma, allora, tenuto conto anche del cosiddetto principio di topica legale dell'informazione contabile (secondo il quale le informazioni contabili devono essere fornite nel luogo previsto dalla legge⁸⁰), «i criteri seguiti nella gestione sociale

(78) Dunque, assieme al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (in *Società cooperative: i bilanci*, cit., p. 7), sostengo che le cooperative possano avvalersi delle semplificazioni contabili di cui all'art. 2435-*ter* cod. civ. In senso opposto, tuttavia, il Ministero dello sviluppo economico, con la nota del 20 marzo 2017 rivolta ai revisori cooperativi, il quale basa il proprio ragionamento sull'art. 2519 cod. civ. e sulla supposta incompatibilità tra l'art. 2435-*ter* cod. civ. e gli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545-*sexies* cod. civ.

(79) Dello stesso avviso sono sia il Ministero dello sviluppo economico con la già ricordata nota del 20 marzo 2017, sia V. DE STASIO, *sub* art. 2545, in *Società cooperative* a cura di Presti, in *Commentario alla riforma delle società* diretto da P. Marchetti – L.A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari, Milano, 2007, p. 370, nt. 31.

(80) Circa il suddetto principio cfr. G. STRAMPELLI, *La completezza del bilancio d'esercizio*, in *Patrimonio sociale e governo dell'impresa. Dialogo tra giurisprudenza, dottrina e prassi in ricordo di G.E. Colombo*, a cura di G. Rescio - M. Speranzin, Torino, 2020, p. 212 ss.

per il conseguimento dello scopo mutualistico» (art. 2545 cod. civ.) e «le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci» (art. 2528, comma 5 cod. civ.) devono sempre essere contenuti (nonostante gli opposti comportamenti di una parte significativa delle società cooperative)⁸¹ nella relazione sulla gestione e non invece in apposite relazioni⁸², nella nota integrativa⁸³ o «in calce ai prospetti di bilancio»⁸⁴.

L'art. 2545 cod. civ. vale anche per le banche cooperative ai sensi dell'art. 150-*bis*, comma 1 e 2 TUB⁸⁵ e per le altre cooperative con specifiche discipline, a meno che queste ultime dispongano diversamente (come non accade, ad esempio, per le cooperative sociali o per i confidi).

9. Similmente all'organo di controllo delle imprese sociali e degli enti del Terzo settore, l'organo di controllo della cooperativa – corrispondente al sindaco unico (possibile solo nelle coop-s.r.l.⁸⁶), al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza⁸⁷ o al comitato per il controllo

(81) Le quali inseriscono le informazioni sopra precisate nella nota integrativa se redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* cod. civ. o, in alternativa, in calce allo stato patrimoniale se redigono il bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-*ter* cod. civ.

(82) Come invece sostiene A. BORSELLI, *sub* art. 2545, in *Codice delle società*, II Ed., a cura di N. Abriani, Assago, 2016, p. 2693.

(83) P. AGSTNER, *sub* art. 2545, cit., p. 404, ritiene che nel suddetto caso le informazioni prescritte dall'art. 2545 cod. civ. dovrebbero essere alternativamente contenute in «un'apposita relazione *ad hoc*», nella «relazione sulla gestione volontariamente redatta» o nella nota integrativa.

(84) Così il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (in *Società cooperative: i bilanci*, cit., p. 7), seguito da Unioncamere, *Manuale operativo*, cit., p. 34, ove si precisa che le doverose informazioni di cui agli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545-*sexies* cod. civ. dovrebbero essere inserite «negli specifici campi di testo libero presenti (sezione “Bilancio micro, altre informazioni”, sottosezione “Informazioni relative alle cooperative”)».

(85) Circa l'importanza dell'art. 2545 cod. civ. per le banche cooperative cfr. E. CUSA, *Lo scopo mutualistico delle banche di credito cooperativo*, in *Banca borsa, tit. cred.*, 2008, I, p. 472 e M. PIPITONE, *sub* art. 29, in *Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di C. Costa, T. I, Torino, 2013, pp. 248, 250 e 251.

(86) Così E. CUSA, *Organi*, in *Trattato delle Società*, diretto da V. Donativi, T. IV, Milano, 2022, p. 1716 s.

(87) Il suddetto organo deve predisporre un'apposita relazione annuale ai sensi dell'art. 2409-*terdecies*, comma 1, lett. *f*) cod. civ., la quale deve essere illustrata oralmente durante l'assemblea dei soci convocata ai sensi dell'articolo 2364-*bis*, comma 2 cod. civ.; questa relazione contiene non solo un resoconto dell'attività del consiglio di sorveglianza, ma anche un commento sulle informazioni contenute nella relazione sulla gestione, come meglio precisato nel testo.

sulla gestione ⁸⁸ – deve verificare e commentare le obbligatorie informazioni ⁸⁹, peculiari per le cooperative, contenute sia nel bilancio di esercizio ai sensi degli artt. 2513, comma 1 e 2545-*sexies*, comma 2 cod. civ., sia nella relazione sulla gestione ai sensi degli artt. 2528, comma 5 e 2545 cod. civ.

10.1. Il progetto di bilancio deve sempre essere accompagnato dalla relazione di revisione legale in presenza di una coop-s.p.a., ai sensi del combinato disposto degli artt. 2409-*bis*, comma 1, 2409-*quinquiesdecies*, comma 1 e 2409-*noviesdecies*, comma 2 cod. civ.; questa relazione è concepita dal revisore legale dei conti nominato dall'assemblea scegliendolo tra gli iscritti (persone fisiche o società) nel registro dei revisori legali oppure dal collegio sindacale nei casi consentiti dall'art. 2409-*bis*, comma 2 cod. civ.

Un diverso discorso vale per le coop-s.r.l., le quali devono sottoporre a revisione legale il loro progetto di bilancio solo quando siano obbligati a nominare l'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) ai sensi dell'art. 2543 cod. civ.; in tal caso la revisione legale è condotta dall'organo di controllo, a meno che i soci decidano di nominare, accanto a chi compone tale organo, un revisore legale, persona fisica o società di revisione ⁹⁰.

10.2. Nell'ordinamento cooperativo comune vi sono le seguenti tre disposizioni che si aggiungono agli artt. 2409-*bis*, comma 1, 2409-*quinquiesdecies*, comma 1, 2409-*noviesdecies*, comma 2 e 2543 cod. civ., nel fissare i casi di doverosa revisione legale del progetto di bilancio: (i) l'art. 5, comma 4 l. n. 59/1992; (ii) l'art. 15, comma 2 l. n. 59/1992; (iii) l'art. 11 d.lgs. n. 220/2002.

(88) Il comitato sopra indicato, benché non sia in senso stretto un autonomo organo della cooperativa, deve predisporre una relazione annuale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2429, 2519 e 223-*septies*, comma 1, disp. trans. cod. civ.; sul punto però la dottrina è divisa: v'è chi (come G. PRESTI, *Amministrazione e controllo nelle cooperative*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa - G.B. Portale, IV Vol., Assago, 2007, p. 1000) ritiene che il comitato in parola non debba approvare tale relazione e chi invece ritiene il contrario (come F. MANCUSO, *sub art. 2409-octiesdecies*, in *Le società per azioni. Codice civile e norme complementari*, diretto da P. Abbadessa - G.B. Portale, I T., Milano, 2016, p. 1992).

(89) Secondo alcuni (tra cui P. AGSTNER, *sub art. 2545*, cit., p. 402 s.) l'organo di controllo sarebbe inoltre tenuto a «indicare ... propositivamente le misure idonee alla migliore realizzazione dello scopo mutualistico e/o, specularmente, i criteri di gestione o i comportamenti ostativi al conseguimento dello stesso, anche se per ipotesi non enunciati dagli amministratori nella loro relazione».

(90) Sul punto rimando, da ultimo, a E. CUSA, *Organi*, cit., p. 1718 s.

L'art. 5, comma 4 l. n. 59/1992 stabilisce che, a prescindere dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa emesse, la cooperativa deve avere certificato il proprio bilancio come condizione per poter emettere le azioni in esame. Questa certificazione (*rectius*, revisione legale), a mio avviso, è da intendersi oggi effettuata nel rispetto del solo d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e non anche dell'art. 11 d.lgs. n. 220/2002; conseguentemente, il revisore da incaricare nel caso di specie non deve avere i requisiti aggiuntivi di cui all'art. 15, comma 2 l. n. 59/1992 ⁹¹.

Il combinato disposto degli artt. 15, comma 2 l. n. 59/1992 e 11, comma 1 d.lgs. n. 220/2002 impone invece che il progetto di bilancio della cooperativa (rientrando questo tipo di società nella nozione di ente cooperativo di cui all'art. 1, comma 1 d.lgs. n. 220/2002) sia certificato (*rectius*, revisionato), quando la stessa abbia delle partecipazioni di controllo in s.p.a., un valore della produzione superiore a euro 60.000.000, riserve indivisibili superiori a euro 4.000.000, ovvero prestiti e/o conferimenti di soci finanziatori superiori a euro 2.000.000. Tra i predetti prestiti e conferimenti vanno inclusi quelli ricevuti a fronte dell'emissione vuoi di strumenti finanziari cooperativi (tra cui rammento le obbligazioni e i titoli di debito di cui all'art. 2483 cod. civ. ⁹²), vuoi di partecipazioni di sovvenzione di cui all'art. 4 l. n. 59/1992, vuoi di azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 l. n. 59/1992 ⁹³.

I requisiti del revisore legale da nominare ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 220/2002 sono fissati nell'art. 15, comma 2 l. n. 59/1992 (cui rinvia il citato art. 11), nel senso che la cooperativa è costretta a sceglierlo tra le società di revisione – comunque iscritte nel registro dei revisori legali di

(91) La lettura prospettata nel testo è confermata dallo schema di convenzione allegato al d.m. 16 novembre 2006 (*Certificazione di bilancio per gli enti cooperativi*), ove non si elenca l'art. 5, comma 4 l. n. 59/1992 tra i presupposti applicativi dell'art. 11 d.lgs. n. 220/2002; *contra* F. VELLA - R. GENCO - P. MORARA, *Diritto delle società cooperative*, Bologna, 2018, p. 198.

(92) Di segno opposto F. VELLA - R. GENCO - P. MORARA, *op. loc. citt.*, per i quali si dovrebbe rispettare l'art. 11, comma 1 d.lgs. n. 220/2002, ogniquale volta si decidesse di emettere obbligazioni *ex* art. 58 l. 23 dicembre 1998, n. 448, così obliterando di quest'ultima disposizione l'inciso «ove ne ricorrano i presupposti» (nel nostro caso dell'art. 15, comma 2 l. n. 59/1992, in parte sostituito dall'art. 11, comma 1 d.lgs. n. 220/2002); nella direzione del testo anche lo schema di convenzione citato nella precedente nota a piè di pagina.

(93) Sicché, ad esempio, l'obbligo di certificazione di cui all'art. 5, comma 4 l. n. 59/1992 cede il passo a quello di cui all'art. 11, comma 1 d.lgs. n. 220/2002 nel caso in cui la cooperativa intenda emettere azioni di partecipazione cooperativa per un importo (calcolando anche gli altri conferimenti ricevuti a fronte di partecipazioni di finanziamento) superiore a euro 2.000.000.

cui al d.lgs. n. 39/2010 – che risultino convenzionate con l'associazione di rappresentanza del movimento cooperativo cui aderisca la cooperativa da revisionare, ovvero (in mancanza di tale adesione o di società convenzionate) che risultino iscritte in un apposito elenco, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ⁹⁴ o dalle competenti regioni o province autonome.

La cooperativa, quando debba avere un revisore legale dei conti sia in base al codice civile, sia in base all'art. 11 d.lgs. n. 220/2002, può nominarne uno solo, con i requisiti previsti da quest'ultima disposizione, a condizione che vi sia una previa clausola statutaria che consenta l'ipotizzata semplificazione.

L'oggetto della revisione legale, se svolta da una delle società di revisione convenzionate con le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo (ma, stranamente, non da una delle società di revisione iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico, sempre che si voglia rimanere vincolati al dato testuale del citato d.m. 16 dicembre 2006, attuativo dell'art. 15, comma 2 l. n. 59/1992), è più ampio di quello di una revisione legale ai sensi del d.lgs. n. 39/2010, dovendosi altresì indicare nella corrispondente relazione di revisione le seguenti informazioni: «a) se sono state di fatto osservate le disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione; b) se sono state rispettate in particolare le disposizioni di legge e di statuto relative agli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della legge n. 59/1992; c) l'avvenuta verifica di quanto dichiarato dagli amministratori ai sensi dell'art. 2513 del codice civile» (allegato al d.m. 16 dicembre 2006) ⁹⁵.

Il documento con il quale la società di revisione conclude la propria attività annuale (denominato erroneamente «relazione di certificazione» nella citata disposizione) è qualificato nell'art. 11, comma 2 d.lgs. n. 220/2002 come «atto complementare della vigilanza» amministrativa governata dal Ministero dello sviluppo economico.

Gli artt. 15, comma 2 l. n. 59/1992 e 11 d.lgs. n. 220/2002 potrebbero essere, se non interamente abrogati ⁹⁶, almeno razionaliz-

(94) L'ultimo elenco di cui all'art. 15, comma 2 l. n. 59/1992, approvato dal Ministero dello sviluppo economico, è quello inserito nel decreto direttoriale del 16 dicembre 2021, contenente trenta società di revisione.

(95) Secondo F. VELLA - R. GENCO - P. MORARA, *op. cit.*, p. 199, il peculiare oggetto della revisione sopra indicato costringerebbe il revisore contabile a entrare «nel merito della gestione amministrativa della società, ponendosi in stretto raccordo con la vigilanza amministrativa, sia pure su un diverso piano operativo».

(96) In effetti, la suddetta disciplina non solo contempla un'inutile complessità dell'ordinamento cooperativo in rapporto sia alla disciplina societaria sia alla disciplina della revisione legale dei conti, ma introduce anche un ingiustificato aggravio di spesa per chi sceglie la forma cooperativa al posto delle altre forme societarie per esercitare

zati ⁹⁷ nella prossima auspicabile riforma della vigilanza amministrativa sugli enti cooperativi.

11. L'assemblea dei soci della cooperativa (o, di regola, il consiglio di sorveglianza in caso di adozione del sistema dualistico di amministrazione e controllo) deve approvare annualmente il bilancio d'esercizio, redatto nel rispetto dei modelli previsti dal codice civile (o dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea).

Risulta invece essere di competenza del consiglio di amministrazione della cooperativa (o del consiglio di sorveglianza in caso di adozione del sistema dualistico di amministrazione e controllo) l'approvazione del bilancio consolidato, qualora la stessa sia obbligata a predisporlo, redatto nel rispetto degli artt. 29 ss. d.lgs. n. 127/1991 (o dei principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea) e accompagnato dalla relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione e dalla relazione del revisore legale dei conti.

Circa invece l'approvazione del progetto di bilancio sociale (individuale o consolidato), la legge non attribuisce una competenza inderogabile a uno specifico organo sociale della cooperativa con la qualifica di impresa sociale ⁹⁸; tuttavia, la prassi statutaria si è orientata nell'assegnare tale competenza all'assemblea dei soci (riunita in sede ordinaria se in presenza di coop-s.p.a.).

12. Il bilancio di esercizio (quand'anche abbreviato o delle micro-imprese) delle cooperative di diritto comune – congiuntamente al relativo verbale assembleare di approvazione, all'eventuale bilancio consolidato, alla necessaria relazione di gestione e alle eventuali relazioni dell'organo di controllo e del revisore legale – deve essere depositato in formato XBRL (senza però che debba essere allegato anche l'elenco dei soci con le informazioni indicate nell'art. 2435, comma 2 cod. civ., a meno che le cooperative siano start-up innovative ⁹⁹) telematicamente

attività economiche, da sommarsi al costo della revisione cooperativa alla quale sono sottoposte annualmente le cooperative di cui all'art. 11 d.lgs. n. 220/2002 (ai sensi dell'art. 15, comma 2 l. n. 59/1992).

(97) Anche al fine di tener conto dei rilievi sollevati sulla disciplina qui commentata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella segnalazione del 19 ottobre 2006, al Parlamento e al Governo, ai sensi dell'art. 21 l. 10 ottobre 1990, n. 287.

(98) Le linee guida allegate al d.m. 4 luglio 2019 precisano infatti che il bilancio sociale sia «approvato dall'organo statutariamente competente».

(99) Sulla mancata pubblicità annuale dei soci delle cooperative cfr. E. CUSA, *sub* art. 2511, cit., p. 3970 s.

presso l'ufficio del registro delle imprese competente per territorio, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2435, comma 1 cod. civ.

I documenti contabili dianzi specificati, contestualmente al deposito presso il registro delle imprese, sono depositati telematicamente presso l'albo delle società cooperative *ex art.* 5 d.m. 23 giugno 2004, tramite la Camera di commercio che dà seguito alla contestuale richiesta di deposito presso il registro delle imprese. Nella predetta richiesta la cooperativa trasmette, mediante la compilazione di un'apposita scheda (cosiddetto modello B, sostitutivo del modello C17 destinato all'albo delle società cooperative, ormai dismesso), una serie di altre informazioni rilevanti per la tenuta dell'albo delle società cooperative e per la vigilanza amministrativa sulle medesime.

Se questo è il succinto quadro relativo alla pubblicità dei bilanci delle cooperative di diritto comune, in presenza di cooperative di diritto speciale possono esservi ulteriori adempimenti pubblicitari relativi ad altri documenti contabili o agli stessi documenti sopra indicati.

Come esempio della prima situazione ricordo che le cooperative imprese sociali devono depositare entro il 30 giugno (o successivamente, ma entro lo stesso termine di deposito del bilancio d'esercizio) il bilancio sociale individuale (eventualmente accompagnato dal bilancio sociale consolidato) presso la sezione delle imprese sociali del registro delle imprese territorialmente competente, accompagnato dall'attestazione dell'organo di controllo eventualmente presente ¹⁰⁰. La cooperativa impresa sociale deve inoltre pubblicare i documenti contabili nel «proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa» cui aderisce (così le linee guida allegate al d.m. 4 luglio 2019).

Come esempio della seconda situazione rammento l'onere per le cooperative sociali lombarde che intendano rimanere iscritte nell'albo regionale delle cooperative sociali (previsto dall'art. 27 l.r. 14 febbraio 2008, n. 1, in attuazione dell'art. 9, comma 1 l. 8 novembre 1991, n. 381) di trasmettere (mediante un apposito modello, detto CUR) alla competente Camera di commercio (atteso che dal 2014 il sistema camerale gestisce per conto della Regione Lombardia l'albo regionale delle cooperative sociali), tra il 1° giugno e il 31 luglio, il bilancio di esercizio e quello sociale per la relativa pubblicità.

EMANUELE CUSA

(100) Secondo Unioncamere, *Manuale operativo*, cit., p. 31, il bilancio sociale approvato dalle cooperative sociali, benché siano imprese sociali di diritto, non deve essere accompagnato dalla relazione dell'eventuale organo di controllo.